

ISSN 2255-2707

Edited by

Institute for Social, Political and Legal Studies (Valencia, Spain)

Honorary Chief Editor

Antonio Pérez Martín, University of Murcia

Chief Editor

Aniceto Masferrer, University of Valencia

Assistant Chief Editors

Wim Decock, University of Leuven Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia

Editorial Board

Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén (Secretary)
Francisco Calabuig Alberola, University of Valencia (Website Editor)
Anna Taitslin, Australian National University – University of Canberra
M.C. Mirow, Florida International University
José Miguel Piquer, University of Valencia
Andrew Simpson, University of Aberdeen

International Advisory Board

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, University of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College - Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; José Domingues, University of Lusíada; Seán Patrick Donlan, The University of the South Pacific; Matthew Dyson, University of Oxford; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Alejandro Guzmán Brito, Pontificial Catholic University of Valparaiso; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Northwestern; Mia Korpiola, University of Turku; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Jose María Llanos Pitarch, University of Valencia; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Magdalena Martínez Almira, University of Alicante; Pascual Marzal Rodríguez, University of Valencia; Dag Michaelsen, University of Oslo; María Asunción Mollá Nebot, University of Valencia; Emma; Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam; José Luís Zamora Manzano, University of Las Palmas de Gran Canaria

Citation

Paola Biavaschi, "Da Procopio di Gaza al *silentiarius* Enea: note minime sulla *costitutio incerti imperatoris de aquaeductu*", *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 14 (2017), pp. 174-197 (available at http://www.glossae.eu)

Da Procopio di Gaza al silentiarius Enea: note minime sulla costitutio incerti imperatoris de aquaeductu

From Procopius of Gaza to the silentiarius Aeneas: Short Notes on costitutio incerti imperatoris de aquaeductu

Paola Biavaschi Università degli Studi dell'Insubria – Varese (Italia)

Il lavoro si occupa della Constitutio incerti imperatoris de aquaeductu, documento epigrafico reperito nella zona di Betlemme in Palestina intorno al 1925, tradizionalmente attribuita all'imperatore Giustiniano. Il provvedimento punisce duramente coloro che trasgrediscono all'obbligo di tenere puliti e sgombri quindici piedi a lato delle condutture dell'acquedotto che conduceva a Gerusalemme. Una recente proposta cerca di attribuire la costituzione all'imperatore Anastasio; si prendono qui in considerazione elementi indiziari (un testo di Procopio di Gaza, la figura del silentiarius Enea, caratteristiche idrogeologiche e archeologiche della zona interessata), oltre al confronto con le leggi precedenti che trattano lo stesso tema, per giungere a un'ipotesi in merito alla datazione e al contenuto della costituzione.

Abstract

The work treats the *Constitutio incerti imperatoris de aquaeductu*, an epigraphic source found in the area of Bethlehem in Palestine about 1925, traditionally ascribed to the Emperor Justinian. The law hard punishes who infringes the duty to keep clean and free fifteen foots near the *matrices* of the leading water to Jerusalem aqueduct. A recent hypothesis tries to ascribe the law to the Emperor Anastasius I. Presumptive evidences are here taken into consideration (the panegyric of Anastasius I by Procopius of Gaza; the figure of *silentiarius Aeneas*; hydrogeological and archeological peculiarities of the area), as well as the comparison with the previous laws treating the same theme: in this way an hypothesis about the date and the content of the law will be proposed.

Keywords

Acquedotti bizantini; constitutio incerti imperatoris de aquaeductu; Gerusalemme; imperatore Anastasio; imperatore Giustiniano; silentiarii.

Keywords

Byzantine aqueducts; constitutio incerti imperatoris de aquaeductu; Jerusalem; Emperor Anastasius; Emperor Justinian; silentiarii.

1. Nella lunga storia degli acquedotti pubblici romani, enormi strutture che sono ancor oggi il simbolo dell'attitudine romana a gestire in modo efficiente le risorse del territorio, un aspetto accuratamente normato dal punto di vista legislativo consiste nell'attenzione puntuale allo spazio da mantenere libero e pulito da radici e da colture di ogni genere, ai lati delle canalizzazioni principali. Sappiamo da Frontino, l'autore d'epoca traianea che ha trattato con maggiore sistematicità e puntiglio il tema degli acquedotti in epoca classica, che le misure da rispettare erano già state fissate da un senatoconsulto augusteo¹: si rivela in questa normativa,

^{*} Prof. Associato di Diritto Romano e Diritti dell'Antichità Università degli Studi dell'Insubria – Varese (Italia). paola.biavaschi@uninsubria.it.

¹ Front., De aquaed., 126.

dunque, una continuità sorprendente che sopravvive addirittura alla caduta della *pars Occidentis*.

Un documento tardo, di notevole pregio per la conoscenza delle disposizioni in materia, cronologicamente inquadrabile tra la seconda metà del V e il VI secolo d.C. e conosciuto solo tramite un ritrovamento di carattere epigrafico, è la cosiddetta "Costituzione di imperatore incerto in materia di acquedotto". L'iscrizione risulta incompleta ai fini della datazione: mancano sia l'*inscriptio*, sia la *subscriptio*, lacune che impediscono di avere certezza sull'imperatore emanante, un limite che impedisce una collocazione cronologica sicura.

† Φλ(άουιος) Αἰνίας (sic) σιλεντιά[ρι]-|ος κτήτορσιν, ἐγλήμπ-|τορσιν καὶ γεωργοῖς γινώ[σ]-|κετε, ὡς ὁ θιότατος καὶ εὐσε-|β(έστατος) δεσπότης ὅλης οἰκουμέ-|νης ἐθέσπισεν μὴ ἐξεῖνα-|ί τινει ἀπὸ ιε΄ πο(δῶν) ἐξ ἐκατέρ-|ου μέρους τοῦ ὑδραγωγίο-|υ κατὰ τὰς θίας διατάξις | ἐπὶ τὰ ἔσω μέρη σπίριν ἢ | φοιτεύειν. εἰ δέ τις τοῦτο | ἐπιχιρήσῃ ποιῆσαι, κεφα-|λικὴν ὑπομένι τιμωρί-|αν καὶ τὸ κτῆμα αὐτο-|ῦ δημεύετε. τὸ δὲ μέτρο-|ν τοῦ ποδὸς ὑποτέτακ-|ται τούτοις τοῖς τύποις. †²

Scoperta in Palestina nel 1925, presso uno degli acquedotti che rifornivano Gerusalemme passando per Betlemme³, l'epigrafe, incisa su una lastra di pietra, non riproduce alcuna costituzione altrimenti nota; di ottima fattura e leggibilità, è pur tuttavia mutila sia nella parte iniziale, sia in quella finale: è necessario precisare che il ritrovamento è stato compiuto vicino alla cittadina di Betlemme e non presso l'attuale capitale dello Stato di Israele, come frequentemente indica la letteratura. La datazione del provvedimento normativo viene ricondotta dalla dottrina, usualmente, al periodo di regno di Giustiniano, anche se esso viene comunque prudentemente definito come *Constitutio incerti imperatoris de aquaeductu*, dato che non si può collegarla sicuramente a un imperatore. Il provvedimento, scritto in lingua greca, è

² L'epigrafe, di argomento squisitamente giuridico è contenuta nei FIRA, I = Riccobono S., G. Baviera, Ferrini C., Furlani G., Arangio-Ruiz V., Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, I, Leges, Firenze, 1941, p. 468: ... sacratissimus et piissimus dominus orbis terrarum sanxit ne cui liceat intra quindecim pedes ex utroque latere aquaeductus secundum divinas constitutiones in interioribus partibus serere nec seminare; si quis id facere conatus erit, poenam capitalem subit et fundus eius publicatur.

³ SEG 8, 171. Svensson, N., "Eine byzantinische Inschrift aus Hebron die Wasserleitung betreffend", Bulletin de la Société Royale des Lettres de Lund (1925-26), pp. 65 ss.; Abel, F. M., "Bethlehem", Revue biblique 35 (1926), pp. 284ss.; Seeck, O., RE, III.A, 1927, c.58; Hondius, Supplementum Epigraphicum Graecum, 8, Leiden, 1937, n. 171; Wenger L., Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 461 s.; Bourne F. C., Coleman-Norton P. R., Johnson A. C., Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, p. 253, n. 319 (qui la traduzione inglese proposta dagli autori: "Flavius Aeneas, silentiary in the imperial palace, to landowners, lessees, and farmers. Know that the most holy and most pious master of the whole world has decreed that, in accordance with the sacred constitutions, no person is allowed to sow or to plant within fifteen feet of either side of an aqueduct. If anyone tries to do this, he shall be subject to capital punishment and his property shall be confiscated. The foot measure is subject to the following standards"); Amelotti M., - Migliardi, L., Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi, Milano, 1985, pp. 97, 113; Delmaire, R., Les institutions du bas-empire romain, de Constantin à Justinien, I, Paris, 1995, p. 41; Geissler, K., Die öffentliche Wasserversorgung Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht, Berlin, 1998, p. 98; p. 122 s.; Dorl-Klingenschmid, C., Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten: Funktion im Kontext, München, 2001, p. 124; Laniado, A., Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin, Paris, 2002, p. 114.

rivolto ai proprietari di terre, ai conduttori e agli agricoltori e riporta la volontà imperiale che si definisce come espressa in conformità con le costituzioni vigenti.

L'epigrafe riproduce un editto di Flavio Enea, il quale, denominandosi *silentiarius*, si è occupato della pubblicazione della costituzione imperiale *in loco*, allo scopo di informare del divieto e della pesantissima sanzione, i contadini che gestivano i fondi limitrofi all'acquedotto, proprietari o conduttori⁴: non è da sottovalutare, a livello prosopografico, il fatto che, in epoca giustinianea, un omonimo⁵ *Flavius Aeneas* fu *praeses* della Tebaide *Inferior*, provincia creata nel 538-7 d.C. dallo stesso imperatore: forse si tratta dello stesso personaggio, oppure di un suo parente. Non risulta chiaro alla dottrina, tuttavia, il motivo per cui in questo caso proprio un *silentiarius* fosse stato incaricato della pubblicazione della costituzione imperiale, quindi dell'atto pratico del portare a conoscenza il provvedimento in oggetto, e conseguentemente di rendere ingiustificabile la trasgressione.

I silentiarii, infatti, originariamente erano dignitari di corte (tra essi spiccavano tre decuriones), sottoposti al praepositus sacri cubiculi e al magister officiorum per l'aspetto disciplinare, addetti a tenere ordine durante le udienze imperiali nel palazzo di Costantinopoli: come si può notare, in realtà si trattava più di un titolo onorifico che di una funzione ben determinata e i silentiarii si trovavano apparentemente all'ultimo gradino della struttura gerarchica di corte⁶. Tuttavia a partire dal V secolo ci furono dei silentiarii divenuti viri spectabiles e nel VI secolo viri illustres. Più tardi la carica divenne puramente cerimoniale, per scomparire poi nell'XI secolo: in linea di massima si trattava di un titolo onorifico che permetteva di adire a corte e di avere contatti diretti con le più alte sfere. Poteva succedere che, per la loro vicinanza all'imperatore i silentiarii riuscissero ad avanzare molto nella carriera, emblematico il fatto che l'imperatore Anastasio avesse ricoperto tale ruolo come decurione. L'informazione per cui un silentiarius avere commissionato l'epigrafe in oggetto, collocata ben lontano dal Palazzo costantinopolitano, costituisce un indizio che può avere un ruolo determinante nel proporre un'ipotesi di datazione, perché è necessario, evidentemente, rivolgersi a un tempo in cui l'incarico di silentiarius si accompagna ad altre prestigiose attività svolte anche a grande distanza dalla capitale: di ciò si parlerà poco oltre.

In merito a questa costituzione peso notevole assumono le posizioni di Amelotti⁷, successivamente l'ipotesi assai interessanti di Leah Di Segni⁸ e soprattutto quella recente e innovativa di Jones⁹. Amelotti, in modo dubitativo, riferisce la congettura, piuttosto diffusa, per cui l'epoca di redazione sarebbe quella giustinianea,

⁴ PLRE, IIIA, Fl. Aeneas 2, p. 20.

⁵ PLRE, IIIA, Fl. Aeneas 1, p. 20.

⁶ De Martino, F., Storia della costituzione romana, 5, Milano, 1975, pp. 282 s.

⁷ Nel lavoro già citato *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, pp. 97 ss.

⁸ Di Segni, L., "The Water Supply of Roman and Byzantine Palestine in Literary and Epigraphical Sources", Amit D., Patrich J., and Hirschfeld Y. (eds.), *The Aqueducts of Israel*, *JRA* Suppl. 46 (2002), p. 60.

⁹ Jones, C.P., "Procopius of Gaza and the Water of the Holy City Greek", *Roman, and Byzantine Studies* 47 (2007), pp. 455 ss.

ipotesi la quale avrebbe a suo favore indizi "più o meno fragili": i motivi di tale collocazione temporale deriverebbero in particolare dalla titolatura dell'imperatore, definito nell'iscrizione come ὁ θειότατος καὶ εὐσεβέστατος (appellativi divenuti ufficiali a partire proprio da Giustiniano) e, appunto, dal ruolo inatteso assunto dal silentiarius, un incarico che avrebbe ottenuto un lustro particolare e molto superiore rispetto all'origine proprio durante il regno di Giustiniano¹⁰, periodo in cui fiorì anche il noto poeta *Paulus Silentiarius*¹¹.

Leah Di Segni attribuisce la costituzione a un imperatore più tardo, forse Maurizio, vissuto nell'ultimo scorcio del VI secolo e regnante nel ventennio tra il 582 e il 602 d.C.¹²: l'autrice, come argomenti principali, utilizza sia il problema già visto della titolatura, sia la tipologia della pena, più severa rispetto a quelle previste nelle costituzioni del Codice Teodosiano e del Codice Giustinianeo, databili dall'epoca costantiniana fino a Zenone. In realtà il tema del divieto di utilizzare lo spazio ai lati delle matrici degli acquedotti si trova trattato all'inizio del principato dal senatoconsulto augusteo, dalla costituzione costantiniana C.Th.15.2.1 del 330 d.C., da quella emanata da Teodosio II, C.11.43.6 del 440-1, e infine da quella zenoniana C.43.11.10, databile tra il 474 e il 491 d.C.: nessuna di queste leggi prevede la pena capitale per i trasgressori e ciò potrebbe significare che il provvedimento portato alla luce in Palestina fosse stato emanato in epoca più tardiva, che fosse stato elaborato in un periodo in cui si sentiva la necessità di un inasprimento delle pene in materia. Tuttavia, come si vedrà, tali deduzioni non sono necessariamente fondate.

2. Passando ad analizzare le costituzioni che hanno trattato le medesime tematiche, C.Th.15.2.1 si preoccupa in particolare di non oberare con ulteriori tassazioni i proprietari di terreni su cui passa un acquedotto, dal momento che essi hanno già l'onere di tenere quello pulito e di piantare alberi a una certa distanza dalla struttura architettonica, oltre che di potarli, in modo da evitare che procurino danni alla canalizzazione, sia a causa della lunghezza e della frondosità dei rami, sia soprattutto per colpa delle radici che possono danneggiare le pareti dell'acquedotto.

C.Th.15.2.1 IMP. CONSTANTINUS A. AD MAXIMILIANUM CONSULAREM AQUARUM. Possessores, per quorum fines formarum meatus transeunt, ab extraordinariis oneribus volumus esse inmunes, ut eorum opera aquarum ductus sordibus obpleti mundentur, nec ad aliud superindictae rei onus isdem possessoribus adtinendis, ne circa res alias occupati repurgium formarum facere non occurrant. Quod si neglexerint, amissione possessionum multabuntur: nam fiscus eius praedium obtinebit, cuius neglegentia perniciem formae congesserit. Praeterea scire eos oportet, per quorum praedia ductus commeat, ut dextra laevaque de ipsis formis quindecim pedibus intermissis arbores habeant; observante tuo officio, ut, si quo tempore

¹⁰ Si veda sul tema della progressiva ascesa del ruolo del *silentiarius*, a partire dalla seconda metà del V secolo, vd. C.12.6.5 (500 d.C.); Seeck, O., *Silentiarius*, in RE, 3.1, Stuttgart, 1927, pp. 57 ss.; Jones, *The Later Roman Empire*, 2, p. 571 s.; Guilland, R., "La noblesse byzantine. Remarques", *Revue des études byzantines* 24.1 (1966), pp. 47, 54. *Idem, Silentiaire, Titres et fonctions de l'Empire byzantin*, London, 1976, p. 17: i *silentiarii* furono prima *clarissimi*, poi *respectabiles*, infine, nel 528 d.C., *illustres*.

¹¹ PLRE, 2, *Paulus 21*, p. 979.

¹² 582-602 d.C.

pullulaverint, excidantur, ne earum radices fabricam formae conrumpant. DAT. XV KAL. IUN. GALLICANO ET SYMMACHO CONSS.

Il provvedimento, primo del titolo *De aquaeductu*, è conservato nei manoscritti V¹³ e W¹⁴ e ha trovato posto, come si accennava, anche nel Codice Giustinianeo, sempre come prima legge del titolo corrispondente (C.11.43.1¹⁵): fu emanato da Costantino in un luogo non specificato dalla *subscriptio* il 18 maggio del 330, data su cui non vi è motivo di dubitare. Destinatario del provvedimento è *Iulius Maximilianus*, il quale ricopriva la carica di *consularis aquarum*. Il nome completo di Massimiliano è verosimilmente conosciuto attraverso un'epigrafe¹⁶ di dedica per l'imperatrice Elena, collocata a Roma sul Celio nella chiesa di S. Croce in Gerusalemme, edificata nel palazzo Sessoriano¹⁷, per la madre dell'imperatore¹⁸.

Quindi, dal momento che vi sono evidenze epigrafiche dello stesso personaggio anche nell'Urbe, è probabile che, come propone la PLRE, egli fosse stato *comes aquarum* o *formarum* a Roma ed è, a mio avviso, ragionevole supporre che avesse ricoperto quella carica prima di essere chiamato a Costantinopoli come primo *consularis aquarum*. Della vita e della carriera di questo personaggio non conosciamo null'altro, sebbene ci sia noto che spesso coloro che rivestirono la carica di *consularis aquarum* erano stati personaggi di grande rilievo nella società, sempre di rango consolare, come è attestato dalla stessa dicitura della carica¹⁹, e che furono a volte, prima o dopo, consoli ordinari. È possibile, inoltre, che egli sia da identificare con *Attius Caecilius Maximilianus*, *consularis aquarum* anche sotto Costanzo nel 357 d.C.²⁰.

Per tornare al contenuto di C.Th. 15.2.1, la distanza dall'acquedotto prevista per la piantumazione di piante d'alto fusto è fissata a quindici piedi, seguendo il filo ininterrotto della tradizione che risale almeno fino alla testimonianza di Frontino, il

¹³ Vaticanus Reginae 886.

¹⁴ Vaticanus 5766.

¹⁵ Esigue le differenze testuali: di rilievo solamente, in C.11.42.1, al posto di *observante tuo officio* della lezione teodosiana *officio iudicis*, ad indicare la diversa attribuzione di competenza del controllo.

¹⁶ CIL VI, 1134 = ILS 709. Una seconda iscrizione che lo riguarda (CIL 36.980) doveva essere (v. PLRE, *Iulius Maximilianus* 2, I, p. 575) una dedica simile alla precedente. Entrambe le epigrafi lo citano come *vir clarissimus*, *comes aquarum*, ed, essendo da datarsi tra il 326 e il 333 d.C., dal momento che contengono l'indicazione dei Cesari Costantino e Costanzo, è più che probabile che si tratti proprio del *consularis aquarum* citato in C.Th.15.2.1. Vd. anche Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung*, pp. 61 s.

¹⁷ Per questo chiamata anche *Basilica Sessoriana*.

¹⁸ CIL, VI 1134: Dominae nostrae Fl. Iu[/]. | Helenae piissimae Aug., genitrici D. N. Constan|tini maximi victoris [clementissimi semper | Augusti, aviae Constan|tini et Constan|ti beatis|simorum ac fl(orentis)|simorum Caesarum, |Iulius Maximilianus v. c., comes | pietati eius semper dicatis(simus).

¹⁹ Labatut, E., *Aquaeductus*, Daremberg C. V.; Saglio, E. (eds.), *Dictionnaire des Antiquitées grecques et romains*, Graz, 196, p. 344, attribuisce a ciò la variazione del nome da *curatores* a *consulares aquarum* e fa risalire le prime testimonianze addirittura al II secolo d.C. In realtà un'autentica mutazione dell'appellativo dal punto di vista giuridico risale all'epoca dioclezianea.

 $^{^{20}}$ AE, nº 21, 1969-70; sostiene tale identificazione Geißler, Die öffentliche Wasserversorgung, p. 61 s.

quale affermava che tale misura era stata stabilita da un antico senatoconsulto augusteo²¹. Se, nel 440, C.43.6.1, emanata da Teodosio II, stabilisce che la distanza deve essere solo di dieci piedi, Zenone dichiara di voler ritornare agli usi delle antiche costituzioni²², senza tuttavia indicare esplicitamente la misura, mentre la nostra *constitutio incerti imperatoris* del VI secolo parla di nuovo esplicitamente di quindici piedi²³. Una legge di Teodorico, poi, riportata nelle *Variae* di Cassiodoro²⁴, si preoccupa di raccomandare di evitare che le radici degli alberi possano danneggiare l'acquedotto ravennate a causa della loro eccessiva vicinanza, dimostrando l'attenzione che ancora si aveva nella prima epoca visigotica per la manutenzione degli acquedotti pubblici: si tratta, quindi, di fonti occidentali pressappoco coeve rispetto alla *constitutio* in oggetto.

Per quanto riguarda le possibili fonti di inquinamento delle acque, Olivia Robinson²⁵ nota come non dovesse essere caso raro il reperimento della carcassa di un animale morto all'interno dell'acquedotto, anche se l'aspetto fondamentale della pulizia riguardava l'asportazione dei residui minerali, in particolare calcarei, che con il tempo tendevano a incrostare le canalizzazioni, causando perturbazioni al flusso pacifico delle acque. Tuttavia, doveva risultare essenziale anche la pulizia dai rovi che tendevano a circondare la costruzione e che potevano costituire anche un rifugio per i rettili, come testimoniato da un incisivo passo delle *Variae* di Cassiodoro, ove viene riportata una missiva inviata da Teodorico all'architetto *Aloisus* per il recupero degli antichi acquedotti:

Cass., Var. 2.39.9: Quapropter antiqua illic aedificiorum soliditas innovetur, ut sive in cuniculis sive in thermis fuerit aliquid reparandum, te debeat imminente reconstrui. Virgulta quoque noxia importunitate nascentia, evulsis cespitibus auferantur, ne radicum quidam capilli paulatim turgentes fabricarum visceribus inferantur; et more vipereo prolem sibi faecunditate contraria nutriat, unde se compago casura disrumpat.

Ancora Cassiodoro, sempre nei *Libri variorum*, al termine della *Formula comitivae formarum*, nella quale si abbandona a considerazioni preziose sullo stato degli acquedotti a Roma e, in particolare, sulla purezza dell'*Aqua Virgo*, così riporta:

Cass., Var. 7.6.6: In primis noxias arbores, quae inferunt fabricarum ruinas, dum sunt quidam moenium importabiles arietes, censemus radicitus amputari, quia nulla laesio removetur, cuius origo non tollitur. si quid autem conficiente senio fuerit demolitum, pervigili celeritate reparetur, ne crescente defectu augeatur nobis causa dispendii. Ductus aquae fortuna tua est, dum incolumis eris, si illa solidaveris, tantumque apud nos proficis, quantum te illis studuisse probaveris. Agat ergo peritia fidesque tua, ut et

²¹ Front., De aquaed., 126: Primum enim spatia, quae circa ductus aquarum ex Senatu. Consulto vacare debent, aut aedificiis aut arboribus occupant. Arbores magis nocent, quarum radicibus et concamerationes et latera solvuntur.

²² C.11.43.10.

²³ Come nota FIRA, 1, p. 468, la costituzione in lingua greca parrebbe una traduzione di quanto disposto in C.11.43.10.3: (sacratissimus et piissimus dominus orbis terrarum sanxit) ne cui liceat intra quindecim pedes ex utroque latere aquaeductus secundum divinas constitutiones in interioribus partibus serere nec seminare; si quis id facere conatus erit, poenam capitalem subit et fundus eius publicatur.

²⁴ Cass., *Variae*, 5.38.

²⁵ Robinson O., "The Water Supply of Rome", SDHI 46 (1980), pp. 80 ss.

constructio fabricae illibata permaneat et aquae distributio nulla se custodum venalitate subducat.

I doveri dei proprietari dei terreni limitrofi alle *matrices* degli acquedotti pubblici non terminano qui; non vanno sottovalutati gli altri pesanti obblighi previsti all'epoca, seppur non citati in C.Th.15.2.1: "paying tax, providing materials for the state to purchase, and granting rights of way through their property". La costituzione si affretta tuttavia a esentare tali soggetti da oneri contributivi straordinari. che potrebbero determinare una distrazione degli stessi dal compito essenziale della cura dell'acquedotto: l'eventuale negligenza dei proprietari è severamente sanzionata con la perdita totale del fondo a favore del fisco.

Interessante, infine, notare come il Codice Giustinianeo specifichi al termine della costituzione, inserendo un elemento diverso rispetto al Teodosiano: sarà l'officium del iudex, cioè del governatore provinciale²⁸, a dover sorvegliare la manutenzione degli alberi, valutando quando essi dovranno essere tagliati in quanto divenuti pericolosi per la solidità e per l'integrità dell'acquedotto stesso, evidentemente sia a causa delle radici crescenti sotto terra, sia di rami eventualmente troppo grossi e quindi potenzialmente dannosi in caso di eventi atmosferici estremi: la competenza su questo aspetto toccava tradizionalmente al *curator aquarum* secondo il senatoconsulto di epoca augustea citato da Frontino e tale compito dovette rimanere al *curator* e poi al *consularis* fino a epoca avanzata, forse addirittura fino alle modifiche normative operate dallo stesso Giustiniano²⁹.

La costituzione successiva che tratta questo tema, carente di *subscriptio*, ma databile con sicurezza intorno al 440 d.C.³⁰, è C.11.43.6: essa era diretta al *praefectus praetorio Cyrus* di Teodosio II ed è un provvedimento complesso e articolato.

C.11.43.6 IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. CYRO PRAEFECTO PRAETORIO: pr. Omnis servitus aquarum aquaeductus Hadriani sive domorum sive possessionum sive suburbanorum sive balneorum vel per divinos adfatus intimatos in quolibet iudicio vel per usurpationem impertitos penitus exprobretur: maluimus etenim praedictum aquaeductum nostri palatii publicarum thermarum ac nymphaeorum commoditatibus inservire. Et decernimus hanc dispositionem modis omnibus in posterum servari, nemini licentia tribuenda ab eodem aquaeductu precibus oblatis usum aquae petere vel eum audere perforare: scientibus his, qui qualibet ratione putaverint ad huiusmodi molimen accedere, vel officio, si ausum fuerit instruere vel minus instructis precibus parere, centena pondo auri multae nomine fiscalibus rationibus se esse illaturos. 1. Super his sancimus sulcum publicum aquarum nullis intra decem pedes arboribus coartari, sed ex utroque latere decempedale spatium integrum illibatumque serva. 2. Praeterea de plumbeis fistulis ducentibus ad thermas, quae Achillis nuncupantur, quas providentia tuae magnificentiae factas esse cognovimus, eandem formam servari censemus. 3. Etenim memoratas fistulas thermis

²⁶ Robinson, "The Water Supply of Rome", p. 82.

²⁷ Le pesanti richieste nei confronti dei proprietari terrieri, attraverso i cui fondi passano gli acquedotti, determinerà a lungo l'esenzione da certi tipi di tasse e anche la dispensa dal fornire reclute, come attestato anche nella parte occidentale dell'impero da Nov. Val. 5 del 440 e dalla *Rel.* 14 di Simmaco, risalente al 384 d.C.

²⁸ Geißler, Die öffentliche Wasserversorgung, p. 117.

²⁹ Front., *De aquaed.*, 125.

³⁰ Tra il dicembre del 339 e l'agosto del 441, secondo Seeck, *Regesten*, p. 130.

tantum et nymphaeis, quibus eminentia tua deputaverit, volumus inservire: facultate praebenda tuae sublimitatis apparitoribus circumeundi sine formidine domus suburbana balnea ad requirendum, ne qua deceptio vel suppressio vel insidiae contra publicam utilitatem a quoquam penitus attemptetur.

L'argomento generale della legge è la destinazione delle acque dell'acquedotto Adriano, che, come si è più volte sottolineato, era il più antico della città di Costantinopoli, ma manteneva anche un ruolo di grande rilievo, in quanto serviva alcuni tra i più importanti edifici pubblici della capitale. La costituzione è lunga e complessa, prendendo in considerazione vari aspetti della manutenzione e conservazione dell'acquedotto nelle migliori condizioni. Si stabilisce in primo luogo, che venga abolita ogni servitù a favore di privati relativa all'*Aqua Hadriana*, sia quelle ottenute tramite una pronuncia imperiale in qualsiasi giudizio, sia quelle conseguite fraudolentemente per mezzo di un rescritto, tanto per il rifornimento degli edifici e dei terreni propri di una casa di campagna, quanto per l'irrigazione dei campi, o l'approvvigionamento dei bagni privati.

La legge prevede, infatti, che le acque dell'acquedotto siano riservate esclusivamente all'uso da parte del palazzo imperiale e per fornire acqua ai bagni pubblici freddi e caldi: l'osservanza di tale disposizione è rigorosamente prescritta per il tempo a venire. Si stabilisce, infatti, che nessun cittadino possa essere così temerario da domandare che gli sia accordato l'uso di tali acque o, addirittura, il permesso di deviarle tramite una derivazione privata. La pena per coloro che tenteranno qualcosa di questo genere e per l'ufficio stesso che darà tali autorizzazioni o le accoglierà, sarà durissima e tali soggetti saranno condannati a una multa³¹ di cento libbre d'oro destinate al fisco.

Per quanto riguarda il tema che qui preme, la costituzione brevemente si occupa anche del mantenimento di un ottimo stato di conservazione per l'acquedotto: si ordina, inoltre, che non sia piantato nessun albero sui bordi dell'*Aqua Hadriana* a una distanza inferiore a dieci piedi. Le stesse disposizioni che riguardano il palazzo imperiale e gli altri bagni pubblici, sono estese alle tubature di piombo che conducono l'acqua nei bagni e ninfei che si chiamano di Achille, che sono stati costruiti per opera di Ciro: questi tubi non devono servire che per condurre l'acqua alle *thermae* (*calidarium* e *frigidarium*) ai quali il prefetto li ha destinati, senza poter subire perforazioni per soddisfare esigenze di carattere privato.

³¹ I testi che usano il termine *multa*, secondo l'indagine di Maragno G. (tesi dottorale *Multe in oro, burocrazia e controllo imperiale nel tardoantico*, pdf *on line*) C. Th. 8.1.1; C. Th. 11.30.22; C. Th. 13.5.9; C. Th. 12.1.50; C. Th 11.30.29; C. Th. 11.30.33; C. Th. 11.36.26; C. Th. 3.11.1; C. Th. 15.2.3; C. Th. 12.11.2; C. Th. 9.42.11; C. Th. 12.1.150; C. Th. 14.15.4; C. Th. 9.40.16; C. Th. 7.8.7; C. Th. 10.3.5; C. Th. 1.10.7; C. Th. 1.15.16; C. Th. 14.3.21; C. Th. 1.20.1; C. Th. 9.3.7; C. Th. 11.22.5; C. Th. 6.26.15; C. Th. 7.4.32; C. Th. 11.30.64; C. Th. 7.8.10.2; C. Th. 12.1.179.3; C. Th. 12.1.181; C. Th. 8.8.9; C. Th. 11.20.4; C. Th. 6.23.3; C. 1.22.3; C. 11.43.6; C. 11.10.7; C. 9.12.10; C. 1.40.15; C. 8.53.32; C. 12.37.17; C. 3.1.13; C. 1.27.2; Sirm. 12; Nov. Val. 17.1; Nov. Val. 18.1; Nov. Val. 19.1; Nov. Val. 28. Si veda anche Brasiello U., *Pena* (Diritto Romano), in NnDI, 12, Torino, pp. 808 ss.

La costituzione si rivolge direttamente a Ciro³², il quale in quegli anni si trovava all'apice della sua straordinaria, quanto effimera carriera, sollecitandolo perché incarichi i suoi apparitores di sorvegliare che l'acqua dell'acquedotto non sia illecitamente condotta nelle case di campagna o nei bagni privati e di effettuare, a tal merito, le ispezioni necessarie per evitare tutti gli attentati di questo genere all'utilità pubblica, avvenuti tramite l'illecita deviazione di tali acque: è molto probabile che il provvedimento, almeno in parte, fosse stato sollecitato dallo stesso Ciro per ottenere carta bianca sui controlli delle derivazioni private "eccellenti", che come si è visto continuavano a caratterizzare la zona del Corno d'Oro, e per tutelare i nuovi bagni restaurati proprio da lui. D'altra parte quello che stupisce è l'ingentissima cifra della multa, consistente in 100 libbre d'oro, che deve colpire gli impiegati dell'officium preposto al controllo e che quindi sembrerebbe danneggiare proprio i sottoposti di Ciro, fatto che confliggerebbe con l'ipotesi per cui la costituzione sarebbe stata emanata su pressione dell'altissimo funzionario: la *multa* è addirittura doppia rispetto a quella prevista in C.11.43.5 e decupla rispetto a quella che sarà stabilita da Anastasio³³.

Non vi sono dati sufficienti per riuscire a spiegare con sicurezza tale apparente contraddizione, tuttavia si potrebbero proporre tre soluzioni congetturali: da un lato si può pensare che Cyrus stesso, originario di una terra lontana da Costantinopoli, l'Egitto, non si fidasse completamente di coloro che lavoravano nell'officium in questione; in alternativa, si può supporre che egli, particolarmente amato dalla popolazione di Costantinopoli per la sua generosità e probità, avesse deciso di sostenere un provvedimento severo, per dimostrare la propria trasparenza e severità nei confronti della diffusa corruzione³⁴; infine, ed è l'ipotesi più suggestiva, è anche possibile che all'interno della cancelleria imperiale e tra gli altri alti funzionari già fosse attivo il potente partito che porterà alla rovina Ciro e la sua protettrice, l'imperatrice di origine ateniese Atenaide/Eudocia e che, quindi, all'interno della legge apparentemente favorevole al prefetto, vi fosse anche una disposizione negativa e potenzialmente pericolosa per la sua immagine. Al di là delle suggestioni, tuttavia, personalmente sarei portata a propendere per la prima o per la seconda ipotesi: v'è infatti un indizio che porta verso tale direzione, l'indicazione nel § 3, sine formidine. Gli apparitores "senza paura", "senza terrore" addirittura, potranno ispezionare le proprietà sospettate di attingere abusivamente dall'Aqua Hadriana: è evidente che tale significativo accenno alla formido indica che i subalterni di Cyrus potevano temere ripercussioni da parte delle potenti famiglie che sarebbero state danneggiate dal provvedimento; allo stesso modo, probabilmente, era difficile per gli addetti all'officium rigettare le pretese di quei potenti, i quali tra l'altro erano in

³² Flavius Taurus Seleucus Cyrus era originario dell'Egitto, versato nella poesia e per questo particolarmente apprezzato dalla colta e raffinata imperatrice Eudocia che riuscì a elevarlo ad altissimo rango, tanto che, dopo essere stato *praefectus urbi* una prima volta nel 426, lo fu ancora dal 439 e, quando, a fine anno, divenne prefetto del pretorio, mantenne anche la carica precedente fino al 441, anno in cui ricevette il massimo degli onori, venendo nominato anche console *sine conlega*. Poi cadde in disgrazia, come Eudocia, probabilmente per l'invidia che le sue numerose opere e il suo successo avevano destato e si dedicò alla carriera ecclesiastica. Ciro, tuttavia, sopravvisse a Teodosio II e venne riabilitato dai suoi successori (v. PLRE, *Fl. Taurus Seleucus Cyrus 7*, II, p. 336 ss.

³³ Geißler, Die öfflentliche Wasserversorgung, pp. 203 s., 217, 266 s.

³⁴ Come sostiene la stessa autrice, *ibid*, p. 267: "Die Regelungsdichte spiegelt das Ausmaß der Korruption im spätantiken Staat wider".

grado anche di ricompensare lautamente impiegati compiacenti: era necessario, a quel punto, predisporre una pena pecuniaria talmente ingente da fungere da contrappeso sia al timore, sia alle tangenti. Credo, quindi, che il provvedimento fosse stato in tutto e per tutto sollecitato dallo stesso Ciro.

Mentre, dunque, il *principium* chiarisce con forza che l'acquedotto che serve il palazzo imperiale deve rifornire solamente i bagni pubblici, escludendo non solo le derivazioni, in qualsivoglia modo, abusive o fraudolente, ma persino le stesse servitù lecitamente concesse, i §§ 2-3 riguardano l'approvvigionamento idrico delle terme di Achille, che devono godere dello stesso privilegio dei bagni pubblici precedentemente menzionati. In questo modo le terme dette di Achille, costruite grazie alla supervisione e alla celebre munificenza proprio del prefetto del pretorio e della città Cyrus, avrebbero appunto potuto servirsi direttamente delle acque convogliate dall'Aqua Hadriana. I fenomeni descritti, tra cui quello dell'uso di rescritti ottenuti con la frode, mettono in evidenza che problemi simili angustiavano le due partes imperii; questo provvedimento è tuttavia più esteso e più complesso di quelli precedentemente esaminati, giungendo ad annullare ogni servitus, anche lecitamente costituita, riguardante l'acquedotto Adriano, persino se frutto di un valido pronunciamento giudiziario imperiale³⁵. La costituzione si occupa, infatti, dell'integrità dell'acquedotto Adriano che, come si è visto nei primi capitoli, era il più antico di Costantinopoli: la penuria di acque della capitale della pars Orientis determina che, per non correre il pericolo che rimanessero improvvidamente "a secco" il palazzo imperiale e le strutture balneari pubbliche, si giungesse a una decisione radicale.

Il § 1 è assai sintetico, ma evidentemente ritenuto essenziale per la gestione efficiente dell'*Aqua Hadriana*: è probabile che la costituzione fosse rivolta all'area urbana, o, al massimo, suburbana della capitale orientale; questa potrebbe essere la ragione della minore entità dello spazio da lasciare libero accanto alle canalizzazioni principali.

I §§ 2 e 3, come visto, riguardano l'approvvigionamento idrico delle terme di Achille: queste ultime, costruite grazie alla supervisione proprio del prefetto del pretorio e del prefetto della città *Cyrus*, si servivano direttamente dell'*Aqua Hadriana*, le cui tubature avrebbero dovuto essere immuni da prelievi privati. Tra l'altro la competenza dei governatori provinciali in questo campo era stata perentoriamente negata dal provvedimento precedentemente esaminato, riconducibile anch'esso proprio a Teodosio II, risalente al 440-1 d.C. e diretto allo stesso Ciro, che, come si è visto, al massimo del suo splendore, era al contempo prefetto del pretorio e prefetto della città.

Nel provvedimento, si dispone che le tubature principali (*fistulae*) dell'acquedotto servano solamente per condurre l'acqua ai bagni pubblici caldi e freddi e alle terme cui Ciro stesso, nella supervisione delle opere di riedificazione, le avrebbe destinate. In quel periodo si stavano svolgendo infatti i lavori di

³⁵ Vallocchia F., Studi sugli acquedotti pubblici romani, 1, Roma, 2012, pp. 55 ss.

ricostruzione delle Terme dette di Achille³⁶, distrutte completamente da un incendio nel 433 d.C., e poi ufficialmente ri-inaugurate nel gennaio del 443 d.C.³⁷ Le Terme di Achille, che avevano ubicazione topografica piuttosto bassa sul livello del mare³⁸ e quindi adatte per essere servite dall'antica *Aqua Hadriana*, si trovavano vicino all'*agorà* settentrionale (successivamente allo *Strategion*), ed erano state costruite in epoca costantiniana sul modello delle Terme di Zeuxippo, particolarmente lussuose, come si è avuto modo di accennare poco sopra, e ornate di statue antiche: si ritiene che all'epoca di Teodosio II e della sorella Pulcheria³⁹ siano state ricostruite badando a non tradire la bellezza dell'originale. Le Terme erano rifornite ancora, secondo la costituzione (e si tratta di un'informazione preziosa per gli archeologi e i topografi), dall'acquedotto Adriano, cui nel 373 d.C. si era aggiunto, per approvvigionare le numerose terme e i bagni cittadini, l'acquedotto di Valente, con l'intento di placare l'originaria e preoccupante carenza d'acqua della città, la quale non poteva contare su sorgenti all'interno delle mura né nelle vicinanze⁴⁰.

Nella parte conclusiva della costituzione l'imperatore invita il prefetto, che si trovava in quel mentre all'apice del potere, a incaricare gli *apparitores*⁴¹ al suo servizio di sorvegliare che l'acqua dell'acquedotto non venga illecitamente condotta nelle dimore private, nelle proprietà di campagna o per l'uso di bagni privati, e di ordinar loro di compiere, a tal merito, le ispezioni necessarie per evitare ogni attentato di questo genere alla *publica utilitas*, tramite la deviazione illecita delle acque.

È abbastanza probabile, a mio avviso, che Ciro si fosse accorto che l'acqua destinata alle nuove terme in costruzione avrebbe potuto essere insufficiente o comunque considerevolmente ridotta a causa delle lecite e illecite derivazioni dei privati, i quali per rifornire d'acqua le case di campagna, i terreni e i propri bagni privati - a compiere queste derivazioni abusive dovevano essere evidentemente anche

³⁶ Janin R., Costantinople byzantine, Paris, 1950 (rist.1964), p. 216; Müller-Wiener W., Bildlexicon zur Topographie Instanbuls. Byzantion – Konstantinopel – Istanbul, Tübingen, 1977, p. 271 ss.; Mango C., Le dèveloppement urbain de Constantinople (IV-VII siècle), Paris, 1985 (rist. 2004); Krautheimer R., Tre capitali cristiane: topografia e politica (IV-V secolo) (trad. it), Torino, 1987; Angelidi C., Pulcheria. La castità al potere, Milano, 1998, pp. 71 s.; Crow J., "The Infrastructure of a Great City: Earth, Walls and Water in Late Antique Constantinople", in Technology in Transitions A.D. 300-650, Leiden-Boston, 2007, p. 280; Crow J., Bardill J., Bayliss R., The Water Supply of Byzantine Constantinople (JRS Monograph 11), London, 2008, pp. 227 ss.; Crow, Water and Late Antique Constantinople, p. 387 ss.

³⁷ Chron. Pasch. s.a. 443.

³⁸ Ricci A., "Architettura costantiniana a Costantinopoli", *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano* 313-2013, 2, Roma, 2013, pp. 759 ss.

³⁹ Anch'ella particolarmente attenta al ruolo-chiave degli edifici pubblici nella propaganda imperiale.

⁴⁰ Per questo l'acquedotto, fatto costruire probabilmente da Valente, giungeva da Byze, una città lontana più di 200 km da Costantinopoli: si trattava di un'opera ingegneristica di altissimo profilo, atta a rifornire la nuova Roma di tutta l'acqua necessaria (vd. Ricci, *Architettura costantiniana*, pp. 579 ss.).

⁴¹ De Martino, *Storia della costituzione romana*, 1, p. 409; Purcell N., "The Apparitores: a Study in Social Mobility", *Paper of British School of Rome* 51 (1983), pp. 125 ss.

i proprietari che avevano le loro ricche dimore, circondate da splendidi *horti*⁴², nelle vicinanze dell'*Aqua Hadriana* - sottraevano quella pubblica. Da qui l'intervento di Teodosio II, che dà in pratica a Ciro il potere di controllo, tramite il servizio degli *apparitores* ai suoi ordini, impiegati pubblici subalterni dei funzionari centrali, i quali svolgono in questo caso anche ruoli ispettivi (fors'anche a causa delle loro competenze di scribi), per scoprire e bloccare tali abusi⁴³.

È abbastanza probabile, a mio avviso, che Ciro si fosse accorto che l'abbondante acqua destinata alle nuove terme in costruzione, oltre che ad altri edifici di rilievo fondamentale (tra cui il palazzo imperiale), avrebbe potuto essere insufficiente o comunque considerevolmente ridotta a causa delle derivazioni lecite o illecite dei privati, i quali per rifornire d'acqua le case di campagna, i terreni e i propri bagni privati – ritorna qui insistente il messaggio che a compiere queste derivazioni abusive fossero soprattutto proprietari benestanti – sottraevano preziose risorse alle necessità pubbliche. Da qui l'intervento di Teodosio II, che non dispone in questa sede una sanzione, ma dà in pratica a Ciro il potere di scoprire e bloccare tali abusi. L'attenzione a trecentosessanta gradi rivolta alla *Aqua Hadriana* dipende certamente dal suo ruolo essenziale in città, ed in particolare alla sua funzione di approvvigionamento del grande Palazzo imperiale, che si trovava all'estremità del Corno d'Oro e, quindi, paradossalmente ad essere l'ultimo utente servito dall'acquedotto.

3. L'ultima costituzione conservata nel Codice Giustinianeo ad occuparsi dello spazio limitrofo alle *matrices* e a disporre di tenerlo libero e ben pulito è C.11.43.10, emanata dall'imperatore d'Oriente Zenone negli anni drammatici in cui ad Occidente il potere imperiale franava. La legge è priva di *subscriptio*, mentre anche l'*inscriptio* è caratterizzata dall'indicazione incompleta e scorretta del destinatario: per comune consenso si suppone che la legge sia in realtà indirizzata a *Sporacius*, come la precedente del titolo, C.11.43.9, anche se i manoscritti, corrotti, parlano di uno *Spontius*⁴⁴. Come detto, manca la carica del destinatario, tuttavia, dato il tema del provvedimento, si pensa che *Sporacius* ricoprisse il ruolo di *praefectus urbi* di Costantinopoli, dopo aver sostituito *Adamantius*, destinatario di C.11.43.8. La data di emanazione è incerta e davvero molto dubbia, essendo posta addirittura nel torno di tempo tra il 474 e il 491 d.C.; se, tuttavia, si accoglie la proposta di datazione di C.11.43.8 al 479, si potrebbe supporre che C.11.43.9 e 10 siano successive, restando fermo il punto che *Sporacius* ricoprisse la carica di *praefectus urbi*.

⁴² C.Th.15.2.7 (397 d.C.): Idem AA. Asterio comiti Orientis. POST ALIA: usum aquae veterem longoque dominio constitutum singulis civibus manere censemus nec ulla novatione turbari, ita tamen, ut quantitatem singuli, quam vetere licentia percipiunt, more usque in praesentem diem perdurante percipiant: mansura poena in eos, qui ad inrigationes agrorum vel hortorum delicias furtivis aquarum meatibus abutuntur. Dat. kal. nov. Caesario et Attico conss.

⁴³ Sul rapporto tra scrittura e organizzazione degli acquedotti nel Tardoantico Biavaschi P., "Dalla scrittura su *tabulae* alla scrittura sulla pelle: il valore del documento scritto nelle costituzioni del titolo 'De aquaeductu' del Codice Teodosiano", nel volume *Ravenna Capitale*, 5, Santancargelo di Romagna, 2014, pp. 95 ss.

⁴⁴ Già la correzione si trova nell'edizione critica curata da Krüger, p. 439 (*sub tit. 43*); PLRE, 2, *Sporacius 1*, p. 1026.

Sono diverse le costituzioni inviate dall'imperatore Zenone aventi come tema l'approvvigionamento idrico, a testimonianza del suo vivo interesse sul tema, sia in merito all'annoso problema delle concessioni ai privati, sia riguardo alla provenienza e alle sorti del denaro destinato alla manutenzione, al restauro e all'edificazione di acquedotti e opere ad esse connesse. Un altro problema presentato in C.11.43.10 concerne la esclusività del servizio e la produttività degli *aquarii* e dei custodi delle acque, denominati alla greca *hydrophylacai*, personale destinato a ispezionare la qualità dell'acqua e lo stato degli acquedotti. La costituzione riguarda quest'ultimo tema, ma anche, nella sua prima parte, la piaga del furto di acque pubbliche, oltre, nei §§ 2 e 3, il tema del presente studio, ossia la pericolosità degli alberi collocati troppo vicino all'acquedotto e quindi potenzialmente dannosi per l'integrità dello stesso⁴⁵, a causa della crescita incontrollata delle radici.

C.11.43.10 IMPERATOR ZENO A. SPONTIO. Decernimus, ne quid a quacumque persona qualibet dignitate praedita contra munuscularios aquaeductus vel fontes publicos qui ad aquaeductus confluunt pertemptetur. 1. Sed et si quis clam vel palam auctoritate confisus de isdem paragogiis vel fontibus aquam transduxerit vel clandestinis insidiis forte subripuerit, publicis aquaeductibus eam restituere compellatur. 2. Hoc etiam praecipimus, ne in posterum a quolibet iuxta eosdem aquaeductus plantari qualescumque arbores possint, ne ex stirpibus labefactentur parietes aquaeductuum, quod antiquis etiam constitutionibus interdictum esse dignoscitur. 3. Scientibus universis, quod in posterum super huiusmodi commissis suburbanum vel praedium vel balneum vel aquae mola vel hortus, ad cuius usum aqua publica fuerit derivata, vel si quid ex his iuxta aquaeductum positum ad eum pertinet, qui plantavit arbores aquaeductibus noxias, ad quemcumque pertineat locum vel hominem vel domum, proscriptionis titulo subiacebit et fisci viribus vindicabitur: nulli super huiusmodi poena nec per sacros apices venia tribuenda⁴⁶.

La costituzione, nel *principium*, non concerne il furto d'acqua direttamente dai canali principali degli acquedotti, ma vieta a chiunque, qualunque carica ricopra e a qualsiasi grado sociale appartenga⁴⁷, d'intraprendere qualsiasi azione che nuoccia ai piccoli canali (*munuscularii*) dell'acquedotto stesso o alle fonti pubbliche che confluiscono negli acquedotti, approvvigionandoli d'acqua. Il provvedimento di Zenone dispone che, nel caso in cui qualcuno, confidando nella propria posizione, si sia permesso, nonostante l'antico divieto, di deviare di nascosto o apertamente l'acqua di questi piccoli canali o fonti pubbliche, o abbia usato, per giungere agli stessi scopi, delle canalizzazioni clandestine, sia costretto a rimettere i luoghi nello stato pristino, ristabilendo la situazione precedente dell'acquedotto e chiudendo i passaggi attraverso i quali aveva introdotto l'acqua nel proprio fondo.

⁴⁵ Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung*, pp. 119 s.

⁴⁶ L'ultima parte della costituzione concerne gli aquarii e parla del noto marchio sulla mano imposto dall'imperatore: 4. Universos autem aquarios vel aquarum custodes, quos hydrophylacas nominant, qui omnium aquaeductuum huius regiae urbis custodiae deputati sunt, singulis manibus eorum felici nomine nostrae pietatis impresso signari decernimus, ut huiusmodi adnotatione manifesti sint omnibus nec a procuratoribus domorum vel quolibet alio ad usus alios avellantur vel angariarum vel operarum nomine teneantur. 5. Quod si quem ex isdem aquariis mori contigerit, eum nihilo minus qui in locum defuncti subrogatur signo eodem notari praecipimus, ut militiae quodammodo sociati excubiis aquae custodiendae incessanter inhaereant nec muneribus aliis occupentur.

⁴⁷ De Martino, *Storia della costituzione romana*, 5, pp. 581 ss.

Si prevede, inoltre, che, per il tempo futuro, le case di campagna, i fondi, i bagni privati, i mulini ad acqua o i giardini nei quali fosse condotta fraudolentemente l'acqua, deviandola da un acquedotto destinato all'uso pubblico, o nei quali fossero piantati degli alberi che minacciassero la solidità di un acquedotto pubblico⁴⁸ (ne ex stirpibus labefactentur parietes aquaecutum), dovessero essere confiscati⁴⁹ e che questa confisca non avrebbe potuto essere revocata neppure tramite il ricorso all'imperatore. Grande la varietà dei possibili trasgressori: si parla dei proprietari di fondi di campagna o di mulini che funzionavano ad acqua⁵⁰, così come di quelli di bagni privati o di giardini (quindi di realtà non produttive, ma residenziali). La pena per tutti costoro è, recuperando modalità tradizionali di sanzione (quod antiquis etiam constitutionibus interdictum esse dignoscitur)⁵¹, la confisca del fondo a cui favore si sono deviate le acque o in cui sono stati piantati alberi troppo vicino alle canalizzazioni.

Quest'ultima disposizione, che giunge persino a limitare il potere imperiale di impedire o revocare una confisca, aiuta a comprendere quanto, nelle intenzioni di Zenone, si volesse mettere ordine nella selva di permessi, di eccezioni, di rescritti per cui i privati pretendevano di poter deviare le preziose acque pubbliche o speravano che, in caso di provvedimento sanzionatorio, potesse giungere un provvidenziale intervento imperiale per sanare la situazione abusiva. La disposizione vuole bloccare sul nascere proteste, richieste o preghiere di "intercessione" imperiale, autolimitando il potere dello stesso imperatore nel ritornare sulle decisioni dell'amministrazione. È evidente, come si è sottolineato in diverse altre occasioni, che provvedimenti di questo genere (C.11.43.10, in particolare, subito inserisce nel *principium* la nota *a quacumque persona qualibet dignitate praedita*) siano rivolti anche, se non soprattutto, a proprietari benestanti, spesso personalità in vista, convinti della intangibilità della propria posizione.

Particolarmente interessante, per la presente ricerca, l'osservazione per cui, nella costituzione, il danno prodotto dolosamente dalle derivazioni abusive sia equiparato al mancato rispetto della distanza degli alberi piantumati sul fondo dalle canalizzazioni dell'acquedotto: la disposizione mette in luce come la negligenza nel controllare le distanze minime in realtà potesse produrre problemi paragonabili, se non superiori, a quelli delle derivazioni clandestine, poiché costringeva

⁴⁸ Si pensi a C.Th.15.2.1, ad esempio. In C.Th.11.43.10 non si specifica la distanza esatta cui si potevano piantare alberi, un dato che evidentemente doveva essere dato per fissato dalle costituzioni precedenti; infatti essa non viene chiarita neppure dai Basilici, nel passo che riprende la costituzione (B.58.19.2). Vd. Robinson, *The Water Supply*, pp. 82 s.

⁴⁹ Seidel H., *Die Konfiskationen des römischen Rechts*, Göttingen, 1955, p. 26.

⁵⁰ Una realtà minoritaria rispetto alle altre tipologie di mulino, ma in crescita. I mulini ad acqua, infatti, ebbero poi nel Medioevo una grandissima diffusione.

⁵¹ La pena della confisca del fondo si alternava nella legislazione sulle acque con quella a pagare sostanziose multe. Il ricorso alla confisca era certamente conveniente da più punti di vista: consentiva allo Stato di colpire il proprietario del fondo, anche se questi non era solvibile e, d'altra parte, era un buon deterrente per coloro che avrebbero potuto tranquillamente pagare anche una somma elevata, ma non avrebbero mai voluto perdere il proprio terreno, ospitasse esso una dimora con bagni privati o anche solo un giardino, pertinenza di un palazzo o di una villa. Robinson, *The Water Supply*, 85; Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung*, pp. 119 s.; pp. 204 ss.

l'amministrazione a continui lavori di controllo e riparazione; le radici degli alberi, infatti, potevano compromettere seriamente le *matrices*, producendo crepe e insinuandosi ovunque con la conseguenza di danni notevoli, gravanti sul bilancio cittadino⁵².

4. Per tornare alla *Constitutio incerti imperatoris de aquaeductu*, è necessario prendere ora in considerazione il problema annoso della collocazione cronologica: recentemente Jones⁵³ ha proposto una datazione più alta dell'epigrafe, ritenendo che essa debba attribuirsi all'epoca dell'imperatore Anastasio I; gli indizi addotti dall'autore cercano di smontare quelli a favore delle altre ipotesi, soprattutto quella consolidata per cui la costituzione sarebbe giustinianea o quella, poc'anzi citata, per cui essa sarebbe ben più tarda, addirittura della fine del VI secolo, collegabile forse all'imperatore Maurizio.

In primo luogo lo studioso ritiene che la titolatura potrebbe anche riferirsi ad Anastasio, in quanto, in contesti non eccessivamente formali, si trovano anticipazioni persino di decine di anni; inoltre⁵⁴, anche la critica relativa alla durezza della pena di morte rispetto alle previsioni normative coeve, secondo Jones, non avrebbe grande peso, in quanto essa, come si approfondirà tra poco, poteva essere concretamente commutata in *deportatio* o in altre punizioni che non prevedevano l'effettiva esecuzione della pena di morte. L'argomento basilare e innovativo su cui, tuttavia, si fonda il saggio di Jones è il possibile collegamento tra la costituzione in oggetto e il panegirico in onore di Anastasio scritto tra il 498 e il 502 d.C. da Procopio di Gaza, autore appartenente alla fiorente Scuola di Gaza, vissuto tra il 460-5 e il 530 d.C.⁵⁵

Proc., Paneg., 18⁵⁶: πόλις ἐστὶν ἱερά, τῶν πρὸς ἥλιον ἀνισχόντων, ἐκ τῆς εὐσεβείας φέρουσα γνώρισμα καὶ ταῖς θείαις τελεταῖς τῶν ἄλλων προβεβλημένη· ὅθεν εἰς ταύτην φοιτῶσιν Ἰνδοὶ καὶ Πέρσαι καὶ Φοίνικες καὶ Σκυθῶν γένη καὶ τὰ σεμνὰ τῆς Ἑλλάδος, Ἰωνία τε πᾶσα, καὶ ὥσπερ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους κοινὴν ἂν εἴποι τις πατρίδα. αὕτη τῶν ὑδάτων ἐνδεία μετὰ τῶν οἰκητόρων καὶ τοὺς πανταχόθεν ἥκοντας ἐλύπει. τοσαῦτα γὰρ παρεῖχεν ὅσα τῶν ὅμβρων ἡ τύχη, καὶ ἀντ΄ ἄλλου τινὸς ὑδάτων θησαυροὺς ἐπεποίηντο, καὶ τὴν ἔνδειαν σοφιζόμενοι πρὸς τὸ δεινὸν οὕτω μόλις ἀντεῖχον. ἀλλὰ μεχρὶ σοῦ καὶ τοῦτο πάλιν ἐλύπει· τήν τε γὰρ πόλιν ῷου δεῖν τιμᾶσθαι τὰ πρέποντα, καὶ δεινὸν ἡγούμενος διὰ μιᾶς ταύτης πάντας ἀνθρώπους πειρᾶσθαι τῶν δυσχερῶν, ὀχετοὺς ὑδάτων εἰς ὕψος ἐπάρας καὶ εἰς ταὐτὸν ἀγαγὼν τὰ [μὴ] διανεστηκότα τοῖς μετεώροις, καὶ δι' ἀνωμάλου καὶ τραχείας γῆς εὐθεῖαν ὁδὸν διατυπώσας τῷ ρεύματι, πηγὰς διὰ ταύτης πόρρωθεν συνῆπτες, καὶ ἐν αὐτοῖς διαφανῆ καὶ ἄφθονα ρεύματα πέμπουσι, τῆ τῆς φορᾶς ὀξύτητι νικῶντα τὴν θέαν, ὡς καὶ τοὺς ἀφικνουμένους ἐπ΄ ἀδείας πανηγυρίζειν καὶ σὺν ἡδονῆ πάντος ἐνδιαιτᾶσθαι⁵⁷.

⁵² Robinson, *The Water Supply*, p. 85.

⁵³ Jones, *Procopius of Gaza*, p. 465 ss.

⁵⁴ Geißler, Offentliche Wasserversorgung, pp. 123 s; Feissel, D., Gatier, P. L., "Chronica", Bulletin épigraphique 527 (2005), pp. 558 s.

⁵⁵ Impellizzeri G., *La letteratura bizantina*, Milano, 1993, il cap. 10 è dedicato a *La scuola di Gaza*.

⁵⁶ Kempen C., *Procopii Gazaei in Imperatorem Anastasium Panegyricus*, Bonn, 1918; la prima edizione è di d'Ansse de Villoison J.-B. C., *Anecdota Graeca*, 2, Venice, 1781, pp. 28 ss.; Niebuhr B. G., *Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri, Historiarum quae supersunt*, Bonn, 1829, pp. 489 ss.

⁵⁷ Si propone di seguito la traduzione in inglese di Jones: "There is a holy city, belonging to those towards the East, populous, gaining its fame from piety and superior to all others by reason of

La Scuola di Gaza è, come noto, una corrente letteraria e filosofica che tende a conciliare la filosofia ellenizzante neoplatonica con i precetti religiosi cristiani e a utilizzare modelli retorici antichi, impregnati di atticismo, seppur impiegati per esprimere concetti attuali, spesso di argomento anche cristiano, con una punta di rimpianto per il passato⁵⁸. Gaza, crocevia tra un paganesimo che stentava a scomparire e il cristianesimo mistico ed eremitico, che collega Girolamo e Ilarione al vescovo di Gaza Porfirio, diviene culla di questo notevole gruppo di intellettuali e della loro scuola retorico-filosofica. A causa delle reminiscenze pagane mitologiche e storiche che caratterizzano gli scritti di Procopio (e nello stesso modo anche le lodi all'imperatore, paragonato ai grandi condottieri greci), tradizionalmente si è pensato che la "città santa" descritta nel Panegirico e non indicata esplicitamente, fosse Hierapolis, anche a causa dei toni nostalgici e paganeggianti utilizzati dall'autore nei versi limitrofi: egli cita spessissimo la mitologia e i riti antichi, anche per lodare o descrivere fatti o persone dell'attualità e quindi, in tale contesto, *Hierapolis*⁵⁹ è parso luogo adeguato per identificarsi con la "città santa" citata, anche per l'ovvia allusione al "nome parlante" stesso della città.

Ciò nonostante, non è mai stato noto né che *Hierapolis* soffrisse di carenza di acque potabili, né che in epoca bizantina fossero stati fatti costruire degli acquedotti per servire quel centro urbano: addirittura in nome siriaco della città significava "acque correnti". Al contrario, secondo Jones, è molto più probabile che Procopio si riferisse alla "Città Santa" cristiana per eccellenza, Gerusalemme, luogo che ebbe continuativamente problemi enormi a causa delle siccità; in determinati periodi in cui la carenza di piogge era aggravata, i poveri morivano letteralmente di sete per le strade: Cirillo di Scitopoli sostiene che nel 520, dopo cinque anni di siccità, la città era stremata⁶¹. La situazione era aggravata dall'aumento demografico avvenuto intorno al 500 d.C. Secondo Jones, Anastasio forse aveva provveduto a risolvere tale

the divine rites. Hence to this come Indians, Persians, Phoenicians, races of Scythians, the notables of Greece, and all Ionia, and one might call it almost the common city of the human race. Because of the shortage of water, this (city) burdened both the inhabitants and those coming from all directions, for it provided only so much as the vagaries of rainfall did, and for want of anything else they had made store-houses of water, and by managing their need in this way, they barely held out against the problem. But this too vexed them (only) up to your time;6 for you thought that the city deserved the proper honor, and you thought it intolerable that all mankind should experience hardship because of this one city. By raising waterconduits into the air, and collecting to one place (waters) that were separated in high regions, marking out a straight path for the stream through land both uneven and rough, by means of this you connected faraway sources. Through these (conduits) they [i.e. the waters] send clear, abundant streams, which by the speed of their passage surpass sight, so that people arriving here celebrate in security, and all take pleasure in spending time here".

⁵⁸ Glucker, C.A.M., The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods, Oxford, 1987, pp. 51 ss.; Ashkenazi Y., Sophists and Priests in Late Antique Gaza according to Chicorius the Rhetor, Bitton-Ashkelony B., Kofsky A. (eds.), Christian Gaza in Late Antiquity, Leiden-Boston, 2004, pp. 195 ss. Procopius Gazaeus, Opuscula rhetorica et oratoria, a cura di Amato E., Berlin-New York, 2009; Rose di Gaza. Gli scritti retorico-sofistici e le "Epistole" di Procopio di Gaza, a cura di Amato E., Alessandria, 2010.

⁵⁹ Honigmann E., *Hierapolis*, PWRE *suppl.* 4, Stuttgart, 1924, pp. 736 ss.; Capizzi C., *L'imperatore Anastasio I (491-518)*, Roma, 1969, p. 214.

⁶⁰ Jones, *Procopius of Gaza*, p. 458.

⁶¹ Cyr. Scyth., V. Sab 67.

annoso problema, anche mosso dalla recente edificazione di tanti edifici religiosi e dal progressivo aumento dei pellegrini diretti alla città santa: l'acquedotto "alto" (probabilmente su arcate) che serviva Gerusalemme, infatti, potrebbe essere stato restaurato e potenziato durante quell'epoca storica.

Inoltre, un altro indizio probante per Jones riguarderebbe proprio il ruolo apparentemente anomalo del *silentiarius* Enea: è noto, infatti, che Anastasio, prima di divenire imperatore, aveva ricoperto proprio l'incarico di *decurio* della *schola* dei *silentiarii* a Costantinopoli, quando questo titolo, apparentemente piuttosto modesto, non dava ancora l'accesso al rango senatorio; per tale ragione si potrebbe ragionevolmente pensare che egli avesse un particolare riguardo per tale incarico, come avvenne sicuramente in seguito, soprattutto a partire da Giustiniano.

Certo è che un'analisi più attenta delle informazioni che ci sono giunte in merito ai silentiarii a partire già dalla metà del V secolo, offrono un quadro piuttosto diverso rispetto a quello di semplici personaggi di secondo piano, figure grigie all'interno del protocollo di corte. Al contrario, i silentiarii erano uomini di fiducia dell'imperatore, spesso inviati a svolgere missioni delicate: Magnus⁶² nel 440 d.C. viene mandato a proteggere il monaco Eutyches nell'inchiesta sulla sua ortodossia; Eustathius⁶³, primicerius silentiariorum viene inviato da Teodosio II a investigare sulla consacrazione di Bassianus come vescovo a Efeso; Diomedes⁶⁴ nel 457-8 si reca per ordine dell'imperatore dal vescovo di Alessandria con una lettera del papa; Telogius⁶⁵ si occupa nel 473 di negoziare la pace in Tracia con Teoderico: questo personaggio è forse da identificarsi con *Pelagius*⁶⁶, silenziario inviato ancora nel 479 presso lo stesso re degli Ostrogoti. Comune, quindi, nella seconda metà del V secolo, il ruolo dei silentiarii come ambasciatori e osservatori in luoghi lontani da Costantinopoli. Nella prima metà del VI secolo, invece, oltre che in questi panni, i silentiarii sono anche ufficiali dell'esercito o alti funzionari in luoghi periferici: Thomas⁶⁷ viene inviato da Giustiniano a fondare la città di Apadna nel deserto; Phocas⁶⁸ viene mandato nel 526 ad Antiochia a portare denaro dopo il terremoto distruttivo del 526; in seguito, tale personaggio, pagano, diviene perfino prefetto del pretorio a seguito della rivolta di Nika, sostituendo Giovanni di Cappadocia; Adolius⁶⁹, nativo della Persia, svolge ruoli di grande peso come militare in Persia e in Armenia; Theodorus⁷⁰ nel 575 viene mandato come ambasciatore dall'imperatore Tiberio presso Cosroe e diviene addirittura governatore dell'Armenia. Infine interessante, ai nostri fini, la figura del silentiarius Diomedes⁷¹, dux della Palestina nel 528, sotto Giustiniano, una posizione che non può non destare curiosità, paragonata a quella di Flavio Enea.

⁶² PLRE, II, *Magnus 1*, p. 700.

⁶³ PLRE, II, Eustathius 5, p. 444.

⁶⁴ PLRE, II, *Diomedes 1*, p. 362.

⁶⁵ PLRE, II, *Telogius*, p. 473.

⁶⁶ PLRE, II, Pelagius 2, pp 857 ss.

⁶⁷ PLRE, II, *Thomas 11*, p. 1114.

⁶⁸ PLRE, II, *Phocas* 5, p. 881.

⁶⁹ PLRE, III A, *Adolius*, pp. 16 ss.

⁷⁰ PLRE, III B, *Theodorus 33*, pp. 1234 ss.

⁷¹ PLRE, III A, *Diomedes 1*, p. 402.

Dall'osservazione delle carriere, pur nella lacunosità delle informazioni, si nota che, nel V secolo, i silentiarii svolgevano compiti di rilievo come inviati dell'imperatore con lo scopo di creare relazioni diplomatiche pacifiche in situazioni complesse: a dire il vero, sembra di riconoscere in questi casi il profilo di dignitari di corte entrati nella fiducia dell'imperatore. Nel VI secolo la situazione cambia: i silentiarii sembrano per lo più militari o funzionari periferici di alto rango, cui viene attribuita anche una posizione cerimoniale a corte, per permetter loro l'accesso al Palazzo di Costantinopoli con un ruolo ufficiale, ma privo di particolari responsabilità e dell'obbligo di rimanere stabilmente a Palazzo. Probabilmente questa trasformazione avviene a partire da Anastasio e trova la sua piena realizzazione con Giustiniano. Particolarmente notevoli ai fini della presente ricerca l'osservazione della figura di *Diomedes*, definito da Giovanni *Malalas*⁷² come τοῦ δουκός Παλαιστίνης Διομήδου σιλεντιαρίου nel 528 d.C.; si noti che Malalas non definisce Diomede dux et silentiarius, ma a questo secondo titolo viene dato un ruolo pervasivo, una sorta di appellativo che caratterizza Diomedes come un titolo onorifico più che come una carica. Ci si può chiedere se Flavius Aeneas, anch'egli denominatosi, nella constitutio incerti imperatoris de aquaeductu, Φλάουιος Αἰνίας σιλεντιάριος abbia avuto in Palestina un ruolo simile a quello di Diomedes.

La proposta interpretativa di Jones è, a mio avviso, degna di nota: fondata, seppur sul piano dell'ipotesi, la considerazione in merito alla identificazione della città descritta da Procopio di Gaza con Gerusalemme. Meno convincenti le argomentazioni riguardo al silentiarius, che potrebbe benissimo essere vissuto in epoca giustinianea (anzi le prove dell'esistenza di un Flavius Aeneas come praeses della Tebaide Inferior intorno al 538/39 d.C., lo rendono piuttosto probabile) e quelle riguardo alla titolatura imperiale: difficile considerare come non formale il contesto dell'epigrafe di Betlemme; il fatto che fosse un documento passato attraverso la mediazione del silentiarius, il quale, a mio avviso, ricopriva anche un'altra carica ufficiale in loco, non mi sembra molto probante, dal momento che l'iscrizione doveva essere visibile a tutti i destinatari e svolgere funzione deterrente, era quindi molto arduo non considerarla pienamente formale. Altrettanto deboli gli argomenti che concernono la pena: se è vero che, in caso di condanna a pena capitale si poteva andare incontro a una "semplice" deportatio o alla perdita dei diritti alla cittadinanza, ciò non toglie che "sulla carta" essa rimane una pensa di morte, più grave delle pene adombrate negli altri provvedimenti esaminati a suo tempo.

L'aspetto più interessante della proposta di Jones riguarda il collegamento tra la testimonianza di Procopio di Gaza e l'edificazione dell'acquedotto, che potrebbe effettivamente risalire al tempo di Anastasio I, anche se la testimonianza citata di Cirillo di Scitopoli sulla gravissima situazione di Gerusalemme nel 520 d.C. induce a credere che l'aumento demografico e le gravissime siccità abbiano reso necessario un intervento risolutivo in merito all'approvvigionamento idrico dopo quella data. Ovviamente non è detto che la costituzione fosse coeva all'edificazione dell'infrastruttura, anzi potrebbe essere frutto posteriore dell'osservazione di reiterate trasgressioni: da un lato, essa potrebbe essere di poco successiva ed essere stata

⁷² Joh. Mal., 434.

incisa in occasione di qualche evento concreto, per esempio la presa di coscienza che la normativa vigente non veniva effettivamente rispettata in quella determinata zona, una constatazione che avrebbe potuto determinare la conseguenza di una disposizione più severa; d'altra parte, e sempre per le stesse ragioni, essa potrebbe anche risalire a un tempo molto posteriore alla costruzione dell'acquedotto, quando le pene forse si inasprirono in via generale. La datazione non può quindi che rimanere incerta, anche se sarebbe stato molto utile per uno studio dell'evoluzione della pena prevista, avere indizi più concreti sulla sua collocazione cronologica.

L'iscrizione costituisce un importante spaccato sulla continuità della normativa in materia di acque e sulla sua capillare efficacia anche nelle zone periferiche; il suo ritrovamento nella zona di Betlemme vicino ai resti dell'acquedotto che serviva Gerusalemme⁷³, infatti, è significativo per valutare il grado di diffusione delle norme sulla protezione degli acquedotti pubblici tramite il divieto di piantumare e anche di arare e seminare per un certo spazio da entrambi i lati delle canalizzazioni. Le distanze variavano tra i cinque/dieci piedi in città e i quindici in campagna: la menzione di quindici piedi si trovava addirittura già nel senatusconsultum de aquaeductubus dell'11 a.C. e nella costituzione costantiniana esaminata del titolo De aquaeductibus del Codice Teodosiano (C.Th.15.2.1). Il divieto ha, come per le altre costituzioni in materia, lo scopo di impedire qualsiasi danno strutturale all'acquedotto, in particolare quelli dovuti all'infiltrazione di radici sotto il terreno. Tuttavia, chiaramente, nel provvedimento, si stabilisce il divieto di arare e seminare: ci si può domandare il motivo di tale divieto, che pare concernere qualsiasi tipo di coltivazione, anche quelle che non prevedono piante d'alto fusto e neppure arbusti. A mio avviso le ragioni possono essere duplici: in primo luogo era necessario mantenere una distanza minima perché non esistesse alcun impedimento ai lavori di manutenzione, ristrutturazione o riparazione degli acquedotti; in secondo luogo un terreno non seminato e privo di piantagioni è più facilmente controllabile riguardo a ipotetiche diramazioni d'acqua abusive, che altrimenti potrebbero essere altrimenti occultate con maggiore facilità.

Le pene previste in caso di violazione del precetto (che tra l'altro viene descritta anche solo come un atto conativo, senza quindi alcuna possibilità di sfuggire alla giustizia) sono severissime: prevedono, come detto, la pena di morte per il trasgressore e la confisca del fondo. Quest'ultima disposizione si trova anche nella costituzione zenoniana C.11.43.10, ma la sanzione della confisca del fondo, in alternanza con pene pecuniarie, è particolarmente diffusa laddove esistano trasgressioni che riguardino gli acquedotti pubblici (soprattutto in caso di derivazioni abusive). Per quanto riguarda il riferimento alla pena di morte (κεφαλική τιμωρία), ci si riferisce in questo caso, anche secondo l'analisi della Geißler⁷⁴, sia all'effettiva attribuzione della pena capitale, sia, in alternativa, alla perdita della libertà o della cittadinanza, secondo quanto già asseriva Ulpiano in un noto passo:

⁷³ Beer, G., *Jerusalem*, PWRE, 9, 1914, p. 931; Geva, H., in *New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land*, 2, 1993, pp. 746 ss.; Wagner Lux, U., "Jerusalem I: Wasserversorgung", *RAC* 17 (1995), pp. 653 ss.; Bloedhorn, H., "Die Wasserversorgung Jerusalems in der Bronze- und Eisenzeit", *AA* (2005), pp. 105 ss.; Di Segni, *The Water Supply*, p. 60.

⁷⁴ Geißler, Offentliche Wasserversorgung, pp. 123 ss.

D.48.19.2 (Ulp.,): Rei capitali damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnatio vel mors vel etiam civitatis amissio vel servitus contigit"

Lo stesso concetto si trova nelle *Institutiones* giustinianee:

Inst.4.18.2: Capitalia dicimus, quae ultimo supplicio adficiunt vel aquae et ignis interdictione vel deportatione vel metallo.

Per tornare alla *Constitutio de aquaeductu*, la sanzione è quindi duplice, personale e patrimoniale: la pena peggiore che si sia vista finora nelle fonti esaminate, considerato oltretutto che non riguarda un atto di abusivismo o di furto di acque pubbliche, quanto piuttosto il tentativo di sfruttare appieno il proprio terreno, coltivando tutti gli spazi: secondo Geißler, "eine Erklärung für diese drastische Strafschärfung könnte die chronische Geldknappheit des Reiches gewesen sein. Weder die Städte noch der kaiserkonnten sich in der Spätantike die Reparaturvon Leitungen lesten, die durch sorgloses Verhalten der Anlieger brüchig geworden waren. Einmal verfallene Versorgungsleitungen wurden aufgegeben. Infolge mangehafter Versorgung sank die städtische Bevölkerungszahl, die Stäadte wurden immer anfälliger für Revolten wegen Versorgungskrisen".

Messa da parte l'improbabile teoria per cui il provvedimento risalirebbe ad un'epoca molto tarda, la costituzione potrebbe essere o giustinianea, o anastasiana, e sarebbe volta in primo luogo a tutelare le risorse cittadine, la pace e la tranquillità sociale. La lacunosità della costituzione impedisce, purtroppo, di comprendere se si tratti di una legge avente come destinatari i proprietari di tutti i fondi dell'impero bizantino, oppure di una disposizione che riguardi le zone rurali o solo determinate aree dell'impero. Quest'ultima ipotesi renderebbe comprensibile la severità della pena e stornerebbe ogni dubbio in merito alla necessità di collegarla con le sanzioni previste nelle altre costituzioni del V-VI secolo: l'inflizione della pena di morte potrebbe riguardare solamente luoghi gravemente colpiti da carenza d'acqua, per i quali il danneggiamento dell'acquedotto sarebbe un duro colpo alla gestione della quotidianità. Allo stesso modo, sotto Teodosio II, un provvedimento, C.Th. 9.32.1⁷⁵, emanato nel 409 d.C., riguardava solamente l'Egitto⁷⁶, prevedendo la pena del rogo per chi deviasse, con lo scopo di irrigare i proprio fondi, anche piccole quantità di acqua del Nilo, pur semplicemente aprendo le piccole dighe dell'irrigazione privata mentre il livello del grande fiume era sotto il livello di guardia: in quel caso la previsione della pena di morte (il rogo) non riguardava ovviamente le derivazioni

⁷⁵ C.Th.9.32.1 Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio praefecto praetorio. Si quis posthac per Aegyptum intra duodecimum cubitum fluminis Nili ulla fluenta de propriis ac vetustis usibus praeter fas praeterque morem antiquitatis usurpaverit, flammis eo loco consumatur, in quo vetustatis reverentiam et propemodum ipsius imperii adpetierit securitatem: consciis et consortibus eius oasenae deportationi constringendis, ita ut numquam supplicandi eis vel recipiendi civitatem vel dignitatem vel substantiam licentia tribuatur. Dat. X Kal. Octob. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III AA. conss

⁷⁶ Sul testo Jaillette, P., "Le Code Théodosien et la crue du Nil", *CRIPEL* 19 (1998), pp. 97 ss.; Jaillette P. - Reduzzi Merola, F., "L'eau à l'usage agricole dans la lègislation romaine de l'époque tardive", *Gestion intégréé*, pp. 235 s. Sul supplizio del rogo Cantarella, E., *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 199, pp. 233 ss.; Tavilla, E., "La pena di morte nella cultura penale di diritto romano: fondamenti ed eredità", *Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir* 1 (2015), pp. 51 ss.

idriche da tutti i fiumi dell'impero, ma era specificamente diretta all'Egitto⁷⁷, considerate le peculiarità del rapporto tra la fiorente agricoltura dell'Egitto, granaio di Costantinopoli, e le acque nilotiche. Il riferimento alle leggi vigenti nella *constitutio incerti imperatoris* non mi pare abbia significato pregnante, perché si riferisce ovviamente all'estensione di quindici piedi dello spazio libero e non alla pena prevista in caso di trasgressione.

In ogni caso, il frammento epigrafico permette di gettare luce sulle disposizioni in materia di acquedotto effettivamente applicate in luoghi lontani dall'amministrazione centrale e quindi di comprendere come fosse ancora ben vivo un interesse puntuale per tutto ciò che concerne l'approvvigionamento idrico, interesse che non concerne solamente la capitale, ma giunge inalterato anche nelle zone periferiche dell'impero.

Appendice bibliografica

Abel, F. M., "Bethlehem", Revue biblique 35 (1926).

Amato, E., *Procopius Gazaeus*, *Opuscula rhetorica et oratoria*, a cura di Amato, E., Berlin-New York, 2009.

Amato, E., Rose di Gaza. Gli scritti retorico-sofistici e le "Epistole" di Procopio di Gaza, Alessandria, 2010.

Amelotti, M. – Migliardi, L., Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi, Milano, 1985.

Angelidi, C., Pulcheria. La castità al potere, Milano, 1998.

Ashkenazi, Y., Sophists and Priests in Late Antique Gaza according to Chicorius the Rhetor, in Bitton-Ashkelony B., Kofsky A. (eds.), Christian Gaza in Late Antiquity, Leiden-Boston, 2004

Bassanelli Sommariva, G., "Il codice teodosiano ed il codice giustinianeo posti a confronto", in *Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares, 2 - Perspectives diachroniques L'évolution des projets et des méthodes de la codification - MEFRA, 125.2* (2013) (http://mefra.revues.org/1511).

⁷⁷ Essenziale, in questo senso, il contributo interpretativo di Bassanelli Sommariva, G., "Il codice teodosiano ed il codice giustinianeo posti a confronto", in Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares, 2 - Perspectives diachroniques L'évolution des projets et des méthodes de la codification - MEFRA, 125.2 (2013) (http://mefra.revues.org/1511), porta questo testo come prova del fatto che nel 429, così come nel 435 i commissari non solo raccolsero le leges generales, ma anche provvedimenti diretti a situazioni specifiche: "Nel 429 la cancelleria di Costantinopoli deve ... dare i criteri per individuare il materiale normativo da raccogliere e poi inserire nella raccolta da cui risulterà il quadro completo della legislazione imperiale dal regno di Costantino in poi. Pertanto si deve concludere che i commissari ricevettero l'indicazione di inserire tutti quei provvedimenti imperiali, che pur diretti ad una generalità di cittadini, riguardavano problemi specifici di una città, di una provincia, di una corporazione, ecc. ... l'ordine di raccogliere omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu loci valere aut proponi iussae, impartito nel 435, deve intendersi del tutto equivalente a quello dato nel 429 usando la più sintetica espressione constitutiones...edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas...". La costituzione in oggetto, più tarda rispetto al Codice Teodosiano, non è conservata in alcuna altra fonte giuridica a parte quella epigrafica ed è, probabilmente, un provvedimento diretto a porre un freno alla disastrosa situazione idrica della Palestina nella prima metà del VI secolo.

Beer, G., Jerusalem, PWRE, 9 (1914).

Biavaschi, P., "Dalla scrittura su *tabulae* alla scrittura sulla pelle: il valore del documento scritto nelle costituzioni del titolo 'De aquaeductu' del Codice Teodosiano", nel volume *Ravenna Capitale*, 5, Santancargelo di Romagna, 2014.

Bloedhorn, H., "Die Wasserversorgung Jerusalems in der Bronze- und Eisenzeit", AA (2005).

Bourne, F. C., Coleman-Norton P. R., Johnson A. C., *Ancient Roman Statutes*, Austin, 1961. Cantarella, E., *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, rist. 2011.

Capizzi, C., L'imperatore Anastasio I (491-518), Roma, 1969.

Crow, J., "The Infrastructure of a Great City: Earth, Walls and Water in Late Antique Constantinople", in *Technology in Transitions A.D. 300-650*, Leiden-Boston, 2007.

Crow, J., Bardill J., Bayliss R., *The Water Supply of Byzantine Constantinople* (JRS Monograph 11), London, 2008.

Ansse de Villoison J.-B. C., Anecdota Graeca, 2, Venice, 1781.

De Martino, F., Storia della costituzione romana, 5, Milano, 1975.

Delmaire ,R., Les institutions du bas-empire romain, de Constantin à Justinien, I, Paris, 1995.

Di Segni, L., "The Water Supply of Roman and Byzantine Palestine in Literary and Epigraphical Sources", in Amit D., Patrich J., and Hirschfeld Y. (eds.), *The Aqueducts of Israel*, JRA Suppl., 46, (2002).

Dorl-Klingenschmid, C., Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten: Funktion im Kontext, München, 2001.

Feissel D. - Gatier P. L., "Chronica", Bulletin épigraphique n. 527 (2005).

Geissler, K., Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht, Berlin, 1998.

Geva, H., in New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, 2, 1993.

Glucker, C.A.M., The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods, Oxford, 1987.

Guilland, R., "La noblesse byzantine. Remarques", Revue des études byzantines 24.1 (1966). Hondius, Supplementum Epigraphicum Graecum, 8, Leiden, 1937.

Honigmann, E., Hierapolis, PWRE suppl. 4 (1924).

Honigmann, E., Silentiaire, Titres et fonctions de l'Empire byzantin, London, 1976.

Impellizzeri, G., La letteratura bizantina, Milano, 1993.

Jaillette, P., "Le Code Théodosien et la crue du Nil", CRIPEL 19 (1998).

Jaillette P.-Reduzzi Merola F., "L'eau à l'usage agricole dans la lègislation romaine de l'époque tardive", in *Gestion intégréé*, p. 235 ss.

Janin, R., Costantinople byzantine, Paris, 1950 (rist. 1964).

Jones, C.P., "Procopius of Gaza and the Water of the Holy City Greek", Roman, and Byzantine Studies 47 (2007).

Jones, A.H.M., *The Later Roman Empire. A Social, Economic and Administrative Survey*, 2, Oxford, 1986.

Kempen, C., Procopii Gazaei in Imperatorem Anastasium Panegyricus, Bonn, 1918.

Krautheimer, R., *Tre capitali cristiane: topografia e politica (IV-V secolo)* (trad. it), Torino, 1987.

Labatut, E., Aquaeductus, in Daremberg C. V.; Saglio E. (eds.), Dictionnaire des Antiquitées grecques et romains, Graz, 196.

Laniado, A., Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin, Paris, 2002.

Mango, C., Le dèveloppement urbain de Constantinople (IV-VII siècle), Paris, 1985 (rist. 2004).

Maragno, G. tesi dottorale *Multe in oro, burocrazia e controllo imperiale nel tardoantico*, pdf *on line*).

Martindale, J.R., *Prosopography of Late Roman Empire*, voll. I. II, IIIA, IIIB, Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney, 1980.

Müller-Wiener, W., Bildlexicon zur topographie Instanbuls. Byzantion – Konstantinopel – Istanbul, Tübingen, 1977.

Niebuhr, B. G., *Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri, Historiarum quae supersunt*, Bonn, 1829.

Purcell, N., "The Apparitores: a Study in Social Mobility", *Paper of British School of Rome* 51 (1983).

Ricci, A., "Architettura costantiniana a Costantinopoli", in *Costantino I. Enciclopedia* costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano 313-2013, 2, Roma, 2013.

Riccobono, S., Baviera, G., Ferrini, C., Furlani G., Arangio-Ruiz, V., Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, I, Leges, Firenze, 1941.

Robinson, O., "The Water Supply of Rome", SDHI (46), 1980.

Seeck, O., Silentiarius, PWRE, 3.1, (1927).

Seidel, H., Die Konfiskationen des römischen Rechts, Göttingen, 1955.

Svensson, N., "Eine byzantinische Inschrift aus Hebron die Wasserleitung betreffend", Bulletin de la Société Royale des Lettres de Lund (1925-26).

Tavilla, E., "La pena di morte nella cultura penale di diritto romano: fondamenti ed eredità", in *Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir* 1 (2015).

Vallocchia, F., Studi sugli acquedotti pubblici romani, 1, Roma, 2012.

Wagner Lux, U., "Jerusalem I: Wasserversorgung", RAC 17 (1995).

Wenger, L., Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953.